



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

Prot. 0344/34 - SG.34 - PAO.

Roma, 16 ottobre 2018

**Prefetto Franco Gabrielli
Capo della Polizia - Direttore Generale
della Pubblica Sicurezza
Ministero dell'Interno
Piazza del Viminale, 1**

R O M A

OGGETTO: estensione benefici moltiplicare pensione appartenenti Polizia di Stato

Sig. Capo,

recentemente abbiamo assistito ad una fondamentale apertura da parte della giurisprudenza della Corte dei Conti al riconoscimento del diritto alla maggiorazione della pensione in ragione dell'applicazione dell'art. 3, comma 7 D. Lgs.n. 165 del 1997, per un militare dell'Arma posto in congedo assoluto per infermità, indipendentemente dal raggiungimento dei limiti di età.

Pertanto, con la sentenza n. 53 del 2017 della Corte dei Conti per il Molise è stato confermato il riconoscimento in via giurisprudenziale del beneficio del c.d. Moltiplicatore sulla scia di altre due precedenti sentenze della Corte dei Conti Abruzzo.

Orbene, nel caso che ci occupa è stato osservato che *"a norma dell'art 929 del d.lgs 66/2010 1. Il Militare, che deve assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità specifici previsti dal capo II del titolo II del libro IV del regolamento, accertati secondo le apposite metodologie ivi previste, cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda dell'idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto"*.

Ebbene, evidenziava il giudicante: *"I militari in congedo assoluto (a differenza di quelli collocati in ausiliaria) vengono espunti dai ruoli e non sono più vincolati a obblighi di servizio attivo in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale (art 790*



SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

c.o.m) ... il personale collocato in ausiliaria ex art 992 c.o.m è soggetto a possibili richiami in servizio ex art 993 c.o.m ed è soggetto agli obblighi di cui all'art 994 c.o.m" ... mentre il militare collocato in congedo assoluto, considerata la sua inidoneità al servizio, è de facto impossibilitato ad assolvere agli obblighi di servizio cui sono soggetti i militari in ausiliaria.

Appare quindi chiaro che il legislatore ha riconosciuto l'incremento del montante contributivo sia "al personale di cui all'art 1 escluso dall'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età" che " **al personale che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria**".

Risulta quindi evidente in quanto legittimo e chiaramente improntato al buon senso che **tutti i militari che non hanno i requisiti psico-fisici per accedere all'ausiliaria hanno diritto a vedersi applicato il beneficio compensativo previsto dall'art. 3, comma 7 del D. Lgs 165/1997, indipendentemente dal raggiungimento del limite d'età previsto**, a seconda del grado rivestito, per accedere al trattamento di quiescenza, tramite applicazione automatica da parte dell'Amministrazione di appartenenza all'atto del congedo per infermità.

Ebbene, Sig. Capo, è noto che l'ausiliaria sia una categoria di congedo che interessa il solo personale militare quando, dopo la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, manifesta la propria disponibilità ad essere chiamato nuovamente in servizio mentre per gli appartenenti alle **Forze di Polizia a ordinamento civile**, così come per i **Vigili del Fuoco**, trova applicazione un diverso beneficio.

Sul punto il legislatore ha già disposto che: "Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza ..., il montante individuale dei contributi è determinato **con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione**".



SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

Il problema allora si pone per gli appartenenti alle Forze di Polizia che sono cessati dal servizio per riforma senza aver raggiunto i limiti di età per la pensione.

A favore di tale categoria oltre alla già citata sentenza si segnalano altresì due importanti pronunce della Corte dei Conti della Regione Abruzzo, la n. 28/2012 e la n. 27/2017, dove è stato espressamente riconosciuto il beneficio di cui all'art. 3, comma 7 del D. Lgs 165/1997 a due ex sottoufficiali della Guardia di Finanza che erano stati collocati in quiescenza per riforma, prima di aver raggiunto i limiti di età per la pensione nonostante l'INPS avesse negato il beneficio.

Ebbene, Sig. Capo, credo che sia doveroso e profondamente giusto prendere in considerazione l'identica questione anche per tutelare gli appartenenti alla Polizia di Stato riformati o posti in congedo per infermità anticipatamente, atteso che questi risultano di fatto impossibilitati senza loro colpa a raggiungere il limite massimo di età per accesso alla pensione e al conseguente beneficio.

Non di certo si può opinare che l'infermità sopraggiunta rappresenti una condizione di inferiorità o minor valore verso quei colleghi che *illo tempore* erano comunque stati valutati idonei ai servizi di polizia e immessi nei ruoli, posto che diversamente l'infermità (già di per sé condizione deficitaria) assurgerebbe a ulteriore e ingiusta penalizzazione per i colleghi interessati.

In tal senso La prego vivamente di voler valutare con profonda attenzione la situazione innanzi descritta, prendendo in considerazione la possibilità di ammettere automaticamente al beneficio del c.d. moltiplicatore i colleghi riformati anzi tempo.

Tale apertura è auspicabile non solamente per evitare i sicuri e spiacevoli contenziosi ai quali tanti poliziotti stanno già guardando, ma soprattutto perché si tratta di un istituto di carattere indennitario e di solidarietà (ai sensi dell'art. 2 Cost.) ed è suffragato dalla necessità di tutelare la pari dignità professionale nonché l'equiparazione fra le varie Forze di Polizia (ex art. 3 Cost.), oltreché a rispettare il principio di legalità e del buon andamento amministrativo (di cui all'art. 97 Cost.), così come chiarito eminentemente anche dal giudice della Corte dei Conti.



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

In attesa di una Sua autorevole valutazione ed eventuale coinvolgimento degli organi competenti Le porgo i più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Stefano PAOLONI -